



COMUNE DI ALEZIO
(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 03/02/2012

Art. 1 ó ISTITUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo istituto dei referendum comunali, previsti dall'art. 15 dello Statuto comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Il Sindaco indice referendum consultivi, propositivi o abrogativi su norme regolamentari emanate nel Comune o su atti amministrativi a contenuto generale non comportanti spese.
3. Il referendum è strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

Art. 2 ó POTERE DI INIZIATIVA

1. La proposta di indizione dei referendum consultivi, propositivi o abrogativi deve essere avanzata da un quinto di elettori del Comune come risultante dalla ultima revisione delle liste elettorali.

Art. 3 ó MATERIE NON OGGETTO DI REFERENDUM

1. Non possono essere indetti referendum:
 - a) su norme in materia tributaria o tariffaria o in ordine a spese;
 - b) su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.
2. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di tre anni dalla data di effettivo svolgimento della consultazione referendaria.

Art. 4 ó MODALITÀ PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL REFERENDUM

1. Il quesito referendario con l'illustrazione delle finalità della consultazione, accompagnato dalle firme dei cittadini richiedenti, dovrà essere inviato al Sindaco, il quale lo sottoporrà, per la pronuncia di ammissibilità, alla commissione consiliare entro quindici giorni dal ricevimento. La Commissione Consiliare si pronuncerà sull'ammissibilità del referendum, entro i successivi trenta giorni.

2. Le decisioni della Commissione Consiliare, debitamente motivate, sono notificate al rappresentante designato dal Comitato dei Promotori il referendum entro quindici giorni dalla decisione sull'ammissibilità del referendum.

Art. 5 ó COMITATO DEI PROMOTORI

1. L'iniziativa di cui all'articolo precedente richiede che venga costituito un Comitato dei Promotori il Referendum composto da almeno 5 elettori del Comune. Il Comitato nomina nel proprio seno un coordinatore il cui nominativo deve essere tempestivamente comunicato al Sindaco ed al Segretario Comunale.
2. Il Coordinatore esercita la rappresentanza ed elegge un domicilio presso il quale vanno recapitate tutte le comunicazioni ufficiali relative al referendum.

Art. 6 ó COMMISSIONE CONSILIARE

1. All'inizio della legislatura, o nel corso della stessa, qualora non si sia provveduto, è istituita una Commissione Consiliare, composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, cui spetta la valutazione di ammissibilità della proposta referendaria.
2. La Commissione Consiliare si esprimerà al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale_o con altri atti generali del Comune.; non sia contraria a norme di legge ed ai principi del TUEL, non comporti spese.
3. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte della Commissione il Sindaco ed i Consiglieri Comunali possono presentare memorie ed osservazioni alla Commissione stessa.
4. Il Comitato Promotore dell'istanza di promozione del Referendum possono chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni dell'istanza; qualora lo ritenga opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Commissione può promuovere uno o più incontri con i promotori dell'istanza.
5. La Commissione giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti.
6. Le decisioni della Commissione, verbalizzate su apposito registro, devono essere comunicate al Comitato, nella persona del coordinatore, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, entro quindici giorni dalla adozione della determinazione della Commissione.
7. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo/statutario che impedisce l'accoglimento.
8. La decisione espressa dalla Commissione è comunicata, a cura del Sindaco, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il Consiglio Comunale ne prende atto. L'atto adottato viene notificato al Comitato Promotore, nella persona del Coordinatore, entro cinque giorni successivi all'adozione.

Art.7 ó RACCOLTA DELLE FIRME DI UN QUINTO DEGLI ELETTORI

1. In caso di referendum propositivo, consultivo e abrogativo, la relativa richiesta deve essere sottoscritta da almeno un quinto di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e redatto informaticamente per essere chiaro e leggibile.
2. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione del referendum deve essere effettuata su fogli in carta libera recanti in epigrafe, a cura dei promotori, il quesito formulato.
3. I fogli destinati alla raccolta delle firme, come da allegato modello, sono presentati per la vidimazione al Segretario Comunale che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce ai promotori.
4. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
5. La raccolta delle firme per la proposta di referendum deve essere conclusa entro il termine di sessanta giorni dalla data di consegna dei fogli da parte del Segretario Comunale.

Art.8 ó AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. Ogni avente diritto, cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, appone la propria firma nei fogli di cui all'art. 7 del presente regolamento, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. La firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere dell'Ufficio Giudiziario, dal Segretario Comunale, dal personale dallo stesso delegato, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali assegnati al Comune di Alezio o da altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art.9 ó PRESENTAZIONI DELLE PROPOSTE DI REFERENDUM E DEPOSITO FIRME SOTTOSCRITTORI

1. La richiesta di indizione del referendum, comprensiva di tutti i fogli recanti le firme per un numero non inferiore ad un quinto degli elettori deve essere presentata da almeno cinque promotori al Segretario Comunale.
2. De l deposito si da atto mediante processo verbale ove vanno indicati nome, cognome, e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme. Detto verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale. Un originale viene

allegato alla richiesta ed inoltrato immediatamente alla Commissione, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art.10- VERIFICA DELLA REGOLARITÀ

1. La Commissione Consiliare, entro trenta giorni dal deposito, verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme, verifica la regolarità dei requisiti richiesti, avvalendosi dell'Ufficio Elettorale Comunale e si esprime definitivamente sulla validità della proposta di referendum.

Art.11 ó INDIZIONE

1. Il Sindaco indice il referendum entro 60 giorni dalla comunicazione al C.C. della decisione della Commissione come previsto dall'art. 6;
2. È consentito di sottoporre al corpo elettorale un massimo di due quesiti referendari per ogni consultazione.
3. La consultazione referendaria avviene una sola volta l'anno ed è indetta dal Sindaco con proprio atto, tenendo conto, per quanto possibile, delle principali festività religiose riconosciute dalle comunità presenti nel territorio comunale.
4. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con altre tornate elettorali, nazionali, comunali, provinciali e regionali.
5. Non può essere effettuato il referendum prima che siano decorsi dodici mesi dall'effettuazione di altro precedente referendum.
6. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di quattordici ore consecutive dall'apertura dei seggi.
7. Il Sindaco dà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno quaranta giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l'ora della votazione, le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare, il quorum dei partecipanti necessario per la validità della Consultazione.

Art. 12 ó DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO DI MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 30 giorni antecedenti a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune in modo da assicurare adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente.

3. Gli spazi di cui ai commi precedenti saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro i 35 giorni precedenti quello della votazione.
4. Entro i 32 giorni antecedenti quello della votazione il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari e ai Comitati promotori l'elenco ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Per tale affissione non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura dei diretti interessati. Sono soggette al pagamento dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal concessionario del servizio pubbliche affissioni.

Art. 13 ó ALTRE FORME DI PROPAGANDA, DIVIETI, LIMITAZIONI.

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art.14 ó CERTIFICATI ELETTORALI E SCHEDE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

1. La consultazione viene effettuata sulla base di un certificato recapitato al domicilio di ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali da dipendenti comunali o Agenzia incaricata, nel rispetto dei regolamenti e delle norme vigenti in materia elettorale.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori, come pure eventuali duplicati, sono consegnati presso il Municipio ove possono essere ritirati fino alla mezz'ora antecedente la chiusura dei seggi.
3. I certificati devono contenere oltre alle generalità degli elettori, il giorno e l'orario della votazione, i luoghi e l'oggetto di votazione ed una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicando la consultazione popolare.
4. Le schede per la consultazione popolare referendaria, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato dal Consiglio Comunale o del Comitato Promotore, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Art. 15 ó DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno 6 mesi così come previsto dall'art. 15 comma 6 del vigente Statuto Comunale.
2. La votazione si svolge con voto diretto, libero e segreto.
3. L'Ufficio di Sezione cura il regolare svolgimento delle operazioni di votazione attestando l'avvenuta espressione del voto mediante apposizione di un timbro di convalida sul certificato esibito dall'elettore .

Art. 16 ó UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di indizione del referendum, si insedia, su nomina del Sindaco, l'Ufficio Comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile del settore Affari Generali, dall'Ufficio Elettorale e da uno/due Funzionari comunali comprovata esperienza e/o competenza. Partecipa ai lavori dell'Ufficio comunale per il referendum un rappresentante per ogni comitato promotore.
2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, alla compilazione delle liste dei cittadini aventi diritto al voto (iscritti nelle liste elettorali da almeno 6 mesi) di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami, pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, relativi alle operazioni di voto e scrutinio.
3. 45 giorni prima della data fissata per il referendum, la Giunta Comunale, sentito l'Ufficio Comunale per il referendum, provvederà alla ripartizione del Comune in Sezioni. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla Consultazione referendaria devono essere istituite un minimo *di 5 sezioni*.
4. L'organizzazione e la localizzazione dell Sezioni non deve ostacolare l'attività scolastica.
5. La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio comunale per il referendum individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione.
6. Il Sindaco, con manifesto da affiggersi negli spazi appositamente individuati o con altri idonei mezzi di informazione, indicherà le sedi dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare sulla base delle sezioni istituite.

Art.17 ó UFFICIO DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di Sezione per le consultazioni è composto da: Un Presidente di Seggio, nominato dalla Commissione Elettorale comunale, a sorteggio tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio

elettorale, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Lecce, per il Comune di Alezio; Un Segretario, nominato dal Presidente di Seggio; Due Scrutatori, nominati con le modalità previste dalla Legge 8 marzo 1989 n. 95 e 21 marzo 1990 n.53;

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché a tutte le operazioni propedeutiche e successive per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ciascun gruppo consiliare, e dei promotori del referendum nonché dell'eventuale comitato o organizzazione che avversa il referendum .

Art.18- OPERAZIONI DI VOTO

1. L'insediamento dell'Ufficio di Sezione deve avvenire alle 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00 in un'unica giornata di domenica.
2. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza dei componenti il seggio.
3. Al fine di garantire la regolarità del voto referendario, per ogni Ufficio di Sezione, l'Ufficio Comunale per il referendum avrà cura di redigere un elenco, in duplice copia, dei cittadini aventi diritto al voto in quell'Ufficio. Tale elenco costituirà il registro per verificare la partecipazione al voto degli aventi diritto.
4. Le schede per il referendum di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato al presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no) o comunque nel rettangolo che la contiene.
7. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ciascun gruppo consiliare, e dei promotori del referendum nonché dell'eventuale comitato o organizzazione che avversa il referendum . La designazione dovrà effettuarsi o presso l'Ufficio Comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti degli Uffici di Sezione nella stessa giornata della consultazione referendaria.
8. I rappresentanti delle forze politiche e dei Comitati promotori hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art.19 ó OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino al loro completamento. Concluse le operazioni, tutto il materiale, in particolare il verbale redatto in duplice copia, le schede e gli elenchi attestanti la partecipazione al voto di cui all'art.15, comma 1 del presente Regolamento, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'Ufficio comunale per il referendum.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Ufficio di Sezione e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il referendum.
4. Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ciascun gruppo consiliare, e dei promotori del referendum nonché dell'eventuale comitato o organizzazione che avversa il referendum.

Art.20 ó PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di sezione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, conseguentemente proclama i risultati del referendum.
2. Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e si sia raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi, così come previsto dall'art. 15 dello Statuto Comunale.
3. Nel caso che la proposta riguardi norme dello Statuto Comunale è richiesta la partecipazione al voto del 60% degli aventi diritto.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali resta depositato presso il Segretario Comunale, uno è trasmesso al Sindaco, uno al Presidente del Consiglio Comunale, uno depositato presso l'Ufficio stesso.
5. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra dall'Ufficio comunale per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione ai cittadini, mediante affissioni di manifesti in luoghi pubblici, ai Consiglieri Comunali ed ai rappresentanti dei Comitati promotori mediante l'invio a ciascuno di essi dei risultati riassuntivi del referendum.

Art.21 ó PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il risultato del referendum consultivo e propositivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando il quesito sottoposto al referendum sia valido così come specificato al comma 2 dell'art.20
2. Qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo o propositivo sia stata approvata, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti opportuni e conseguenti. Il Consiglio Comunale può conformarsi al risultato della consultazione oppure discostarsene. La mancata ricezione delle indicazioni approvate dai cittadini deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza assoluta dei Componenti assegnati al Consiglio.
3. In caso di referendum abrogativo l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto di cui all'art. 20 comma 5 del presente Regolamento. Il Consiglio Comunale entro 60 giorni (art.15 Statuto) è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
4. In caso di esito negativo, il quesito non può essere risottoposto a referendum prima di 3 anni.

Art.22 ó SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute agli Uffici di Sezione, fanno carico al Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 23 ó NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendaria vigente, in quanto compatibili.

Art. 24 ó ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni.

1

REFERENDUM í í í í í

Data

COMUNE DI ALEZIO *Provincia di
Lecce*

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

í í í í í í í í í í í í .

Timbro

Fac-simile

REFERENDUM í í í í í

Oggetto

í .
í .
í .

Quesito

SI

NO

Fac-simile